



## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 105 DEL 18/12/2020**

Oggetto: Revisione ordinaria partecipate ex art. 20 D. Lgs 175/2016 - provvedimenti.

L'anno duemilaventi, il giorno **18 del mese di dicembre** alle ore 11,45, terminati i lavori del Consiglio, nella sede di Piazza Bovio, si anticipa la seduta di Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli convocata per le ore 12.30, ai sensi del Regolamento della Giunta, con nota prot. n. 78385 del 14.12.2020 e integrazione del 15.12.2020 prot. n. 78679.

Sono presenti i signori:

CIRO FIOLA	Presidente
FABRIZIO LUONGO	componente - Vice Presidente Vicario
LILIANA LANGELLA	componente - Vice Presidente
GIANPIERO CASTALDO	componente
ANTONINO DELLA NOTTE	componente
SALVATORE LOFFREDA	componente

È presente il Collegio dei Revisori dei Conti:

COSTANZO D'ASCENZO	Presidente
VINCENZO SCOGNAMIGLIO	componente

Partecipa l'Avv. Ilaria Desiderio, Segretario Generale f.f. della CCIAA di Napoli in qualità di Segretario.

Presiede CIRO FIOLA, Presidente CCIAA Napoli.

Su disposizione del Presidente sono presenti il Dr. Raffaele SINNO, Lucia MERCOGLIANO e Giovanna BARBATO funzionari camerale.

Il Segretario, Avv. Ilaria DESIDERIO, dà atto della presenza fisica, presso la sala "Enzo Giustino" della Camera di Commercio di Napoli, dei componenti: FIOLA, LUONGO, CASTALDO, DELLA NOTTE, LANGELLA e LOFFREDA, dell'assenza giustificata del componente DE GREGORIO e del collegamento in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 73 comma 2 del D.L. 18/2020, del Presidente del Collegio dei Revisori D'ASCENZO.

L'Avv. DESIDERIO dà atto che dei soggetti collegati in videoconferenza è certa la loro identificazione, dà atto della sicurezza del canale di comunicazione prescelto nonché dà atto che la convocazione della Giunta è stata disposta in modalità telematica dal Presidente.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la riunione di Giunta; della riunione viene redatto separato processo verbale ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento di Giunta.



**Il Presidente sottopone aa Giunta la proposta di delibera che di seguito si riporta invitando il Dirigente Dott. Roberto Parisio a relazionare.**

**Vista** la Legge n.580/93 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal Decreto Legislativo n.219/16;

**visto** il Decreto Legislativo n.165/01, contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**Vista** la Delibera del Consiglio Camerale n. 2 del 22 ottobre 2018 con la quale è stato eletto il dr. Ciro Fiola quale Presidente della CCIAA di Napoli;

**Vista** la Delibera del Consiglio Camerale n. 3 del 15 novembre 2018 con la quale sono stati eletti i componenti della Giunta Camerale della CCIAA di Napoli

**Visto** il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con Deliberazione di Giunta n. 52 del 21 maggio 2001;

**Visto** il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Camerale n. 92 del 30/07/2019, con la quale è stato conferito al Dirigente Avv. Ilaria Desiderio l’incarico di Segretario generale facente funzioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli a decorrere dal primo settembre 2019;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Camerale n. 143 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il Piano di revisione delle società partecipate della CCIAA di Napoli 2019

**Richiamata** la Determinazione del SG Vicario n.387/2019 con la quale è stato conferito al dott. Roberto Parisio l’incarico di dirigente ad Interim dell’Area AA.GG. – Programmazione a far data dal 1° settembre 2019;

**Vista** la legge 241/90 e s.m.i.;

**Richiamato** l’art. 2 della legge n. 580/93, come da ultimo modificato dal d. lgs 219/16 relativo ai compiti e alle funzioni della CCIAA;

Il Responsabile del Servizio Programmazione dr. Gaetano Nuzzo, sotto il controllo del Dirigente dell’Area AA. GG. – Programmazione dr. Roberto Parisio, attesta la regolarità del procedimento svolto, la correttezza dei profili di competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l’ufficio istruttore ed avanza la seguente relazione istruttoria.

Con deliberazione n. 41 del 17 aprile 2015, pubblicata all’Albo dell’Ente in data 8 giugno 2015, la Giunta Camerale, approvava, ai sensi dell’art. 1, comma 611 e ss. L. 23.12.2014 n. 190, il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie; successivamente Con determinazione n. 32 del 30 marzo 2016 il Commissario Straordinario della CCIAA di Napoli approvava la relazione sui risultati



conseguiti, ex art. 1, commi 611 e ss. della legge 23.12.2014 n. 190, trasmessa alla Sez. Regionale della Corte dei Conti con nota PEC prot. 1053 del 04/04/2016.

Con le determinazioni del Commissario Straordinario n. 87 del 29 settembre 2017 e n. 90 del 10 ottobre 2017 la CCIAA di Napoli approvava il piano di razionalizzazione straordinario delle società partecipate dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016; tale provvedimento, a seguito di modifiche rilevanti intervenute dopo ottobre 2017, è stato da ultimo integrato e modificato con la determina Commissariale n. 131 del 25/09/2018.

Da ultimo con la Delibera di Giunta Camerale n. 143 del 27/12/2019 l'Ente approvava il piano di revisione delle società partecipate ex art. 20 del D. Lgs 175/2016, nel quale, da una parte si dava conto dei risultati conseguiti nel 2019, e dall'altra si decideva in merito a tutte le partecipazioni possedute al momento e, quindi, venivano previste, relativamente alle società direttamente partecipate, le azioni riportate nello schema riportato di seguito:



Azioni intraprese		Denominazione società	% quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)	
MANTENIMENTO		Ecocerved Scarl	0,31%	n.a.	
		Ic Outsourcing Scarl	0,877%	n.a.	
		Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti Srl	33,33%	n.a.	
		Tecnoservicecamere Scpa	1,233%	n.a.	
RAZIONALIZZAZIONE	CESSIONE O RECESSO	Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa	9,09%	Non Definibile	
		Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl	4,434%	30/06/2020	
		Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa	8,74%	30/06/2020	
		Stoà Scpa	8,64%	30/09/2020	
		Isnart Scpa (già in fase di razionalizzazione)	14,51%	30/06/2019	
		Uniontrasporti Scarl (già in fase di razionalizzazione)	3,32%	CONCLUSO	
	RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'		Mostra d'Oltremare Spa	8,6%	31/12/2023
			Tecno holding Spa	2,23%	31/12/2022
			Infocamere Scpa	1,459%	31/12/2020
	CONTINUAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE		Acn Srl	25%	n.d.
			Borsa Immobiliare Srl Unip.	100%	n.d.
			Jobcamere Srl;	0,99%	n.d.
			Retecamere Scarl	0,11%	n.d.
		Si.Re.Na. Scpa;	4,23%	n.d.	
		Tecnos scrl;	12,5%	n.d.	



Inoltre, riguardo alle società indirettamente possedute tramite società e/o organismi controllati, tenuto conto che relativamente alle partecipazioni possedute tramite il Consorzio Technapoli non era possibile decidere nulla a causa del fallimento dello stesso, dichiarato ad ottobre 2019, si decideva di procedere come segue:

- 1) alienazione delle partecipazioni detenute nelle società:
  - a) Rs record Store Spa ad opera di Tecno Holding Spa da concludersi entro il 31/12/2020;
  - b) Hat Orizzonte Sgr ad opera di Tecno Holding Spa da concludersi entro il 31/12/2021;
  - c) Palazzo Canino Srl ad opera di Mostra d'Oltremare Spa;
  - d) ICT Sud Scarl tramite l'Azienda Speciale SI Impresa da concludersi entro il 31/12/2020;
- 2) recesso nelle società:
  - a) Si Camera Scarl da concludersi entro il 31/03/2020 con il recesso da Isnart Scpa;
  - b) Tecnoborsa Scpa ormai già concluso;
  - c) Distretto Tecnologico Campania BIOSCIENCE scarl da concludersi entro il 31/03/2020 con il recesso da Ceinge Scarl;
  - d) Societa' Biomedica - Bioingegneristica Campana – Biocam Scarl da concludersi entro il 31/03/2020 con il recesso da Ceinge Scarl;
- 3) Mantenimento senza intervento delle partecipazioni nelle società:
  - a) Iconto Srl;
  - b) Sagat Spa;
  - c) Autostrade Lombarde Spa;
  - d) Tinexta Spa;
  - e) Banca di Credito Cooperativo di Napoli Società Cooperativa;
- 4) Razionalizzazione delle attività da parte delle società  
Digicamere Scarl da concludersi entro il 31/12/2020.

In merito alle società indirettamente possedute risulta doverosa la seguente precisazione: a seguito dell'ispezione che la RGS ha condotto, nel 2019, sulla Mostra d'Oltremare Spa e sull'Ente controllante, Comune di Napoli, si ritiene che, ai sensi del T.U.S.P. le società per le quali si debba procedere alla revisione siano quelle nelle quali la CCIAA di Napoli abbia una posizione di controllo congiunto o di controllo solitario e pertanto dalle stesse devono essere escluse quelle nelle quali ci sia un altro Ente che eserciti il controllo solitario; pertanto dalla revisione vanno escluse, nello specifico le società indirettamente possedute tramite Ceinge Scarl e Mostra d'Oltremare Spa in quanto queste sono in controllo diretto dell'Azienda Ospedaliera Universitaria e del Comune di Napoli.



**Tanto premesso, si dà atto:**

- che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

- che detto compendio normativo è stato oggetto di modifiche per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto correttivo 16 giugno 2017 n. 100, pubblicato in G.U. 26 giugno 2017 n. 147;

- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

- che l'Ente camerale, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

e con caratteristiche definite nell'articolo 4, commi 3, 7 e 8 :

- aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitata in aree montane;
- spin off o di start up universitari previste dall'art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca.



Peraltro, occorre tenere anche presente che il D. Lgs 219/2016 ha sensibilmente cambiato le funzioni delle Camere di Commercio variando, almeno in parte, le finalità istituzionali da perseguire; tutto ciò ha effetti sulla revisione in quanto, secondo l'art. 4 del predetto T.U.S.P. *“le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”*

Chiarito quali partecipazioni possono essere detenute, devono, invece, essere alienate o devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Il soddisfacimento degli ulteriori parametri stabiliti dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P, di seguito riportati, costituisce elemento dirimente di valutazione nelle decisioni di riassetto in termini di razionalizzazione, fusione, soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione:

a) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (cinquecentomila, in sede di prima applicazione);

d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P. .

Ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i. va adottato entro il 31 dicembre di ogni anno un provvedimento, contenente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; inoltre il comma 4 prevede che venga espletata una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, che verrà trasmessa alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4; tale relazione è allegata al presente provvedimento (All. A).





Unioncamere con la nota n. 26849 del 10/12 e la successiva nota mail del 16/12 ha inviato le schede delle società partecipate dal sistema camerale e con la stessa nota ha chiarito le decisioni prese in merito al mantenimento o meno di tali partecipazioni; in particolare con la prima nota si comunicava che

“Il modello di piano di revisione 2020 prevede il mantenimento delle quote di partecipazione dirette ed indirette nelle società nazionali del sistema camerale detenute alla data del 31 dicembre 2019, con specifiche azioni di razionalizzazione relative a Tecnoholding, RS Record Store Spa,

Si precisa, comunque, che la P.O. del Servizio Albi e Ruoli, la P.O. del Provveditorato e la P.O. del Registro Imprese hanno comunicato che le partecipazioni alle società in house del sistema camerale sono ritenute necessarie al perseguimento dei fini istituzionali.

Le attività di alienazione stanno proseguendo, per quanto possibile, in quanto, oltre agli effetti dell'emergenza Covid-19, l'Ente, e specificamente il servizio, è notevolmente sotto organico in quanto fino al 30/09 è rimasto assegnato un solo funzionario di categoria D al Servizio Programmazione che deve occuparsi, oltre che delle partecipate, anche dell'azienda speciale e di tutta la programmazione dell'Ente (con tutti i suoi risvolti) e solo dal 01/10 è stato assegnato un'altra risorsa che, però, non ha alcuna esperienza in merito.

Di seguito si propone una descrizione di quanto successo nelle società partecipate dirette, e per alcune indirette per le quali il Piano di revisione adottato con delibera n. 143/2019 prevedeva la razionalizzazione.

La società **CAAN** Scpa, per la quale era stata decisa l'alienazione in sede di provvedimento versa in una crisi finanziaria tanto profonda che la società, nel 2018 aveva chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 161 VI c. l.f.; il Tribunale di Nola a marzo 2020 dichiarava inammissibile tale procedura in quanto non si era verificata la vendita di un cespite che era alla base del piano concordatario.

La Società provvedeva a presentare nuova domanda di ammissione alla procedura concordataria; il Tribunale di Nola ammetteva la Società alla procedura concorsuale e dichiarava aperta il concordato autorizzando la continuazione dell'attività: tale informazione veniva trascritta al Registro delle imprese il 16/10 u.s. .

In merito a quanto fatto dall'Ente per l'alienazione della quota societaria di che trattasi è stato esperito un primo tentativo offendo la stessa agli altri soci, tale tentativo è stato infruttuoso. Non avendo compiuto più alcun atto per la possibile alienazione della quota si ritiene che il rapporto sociale, al momento, rimane ancora in piedi e pertanto risulta praticamente impossibile l'alienazione della quota societaria, almeno finché non si sarà conclusa la procedura concordataria. Pertanto, prima di esperire una qualsiasi procedura per l'alienazione della quota societaria tramite bando d'asta pubblica, sarà necessario che la procedura concordataria venga chiusa.

Per la Società **Ceinge** Scarl, tenuto conto che la volontà dell'Università Federico II di acquistare le quote dei soci Città Metropolitana, Comune di Napoli e CCIAA, non aveva ancora prodotto alcun atto l'Ente decideva, con il piano di revisione del 2019, di procedere al recesso dalla Società.; senonché il 30 dicembre, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 69091, arrivava la proposta, da parte del socio Università Federico II, di acquisto della quota per un importo di € 257.280,83. Tale proposta veniva confermata





con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 25617 del 21/05, con la quale si sollecitava l'Ente ad una risposta; pertanto con la delibera n. 55 del 08/07 u.s. la Giunta Camerale decideva per l'accettazione della proposta da parte del socio Università Federico II. Successivamente, dopo aver comunicato la volontà della Giunta Camerale all'Università, si provvedeva ad adottare la Determina a contrarre n. 296 del 15/09 u.s. che veniva inviata prontamente al socio per gli adempimenti di conseguenza. e si restava in attesa di notizie; dopo una serie di scambi di comunicazioni, si procedeva alla firma del rogito che avveniva il giorno 14/12 davanti al notaio Caputo: pertanto la quota societaria risulta essere dismessa.

Riguardo alla società **Isnart Scpa**, per la quale era già stato esercitato il diritto di recesso, l'Ente ribadiva, con la revisione delle partecipate adottata l'anno scorso, la volontà di recedere dalla stessa: pertanto veniva inviata comunicazione formale in tal senso.

La Società faceva sapere con la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 23325 che stava ultimando la fase di liquidazione della partecipazione azionaria, per un importo pari ad euro 52.266,52 determinato in base al patrimonio netto risultante dal bilancio 2017; in data 03/07 venivano introitati 50.000 € e pertanto si resta in attesa del versamento del saldo.

Riguardo la **Mostra d'Oltremare SPA** con il piano di razionalizzazione straordinario, corretto nel 2018 si era determinato il mantenimento della quota di partecipazione tenendo conto del piano pluriennale 2017/2021 che prevedeva la dismissione di alcuni assets, il contenimento dei costi ed un incremento dei ricavi con nuovi progetti. Nell'assemblea tenutasi nella prima metà di dicembre 2019 veniva presentato un rinnovato piano industriale 2019/2023 che prevede un'evoluzione dei ricavi caratteristici, un contenimento dei costi e, per far fronte alla difficile situazione finanziaria una diminuzione dell'elevato indebitamento con la dismissione di alcuni assets non strumentali; tale piano è in corso di esecuzione e la Società ha provveduto a dismettere già un immobile vh ha generato una plusvalenza di circa 3,5 milioni di euro. Nell'ultima assemblea, tenutasi il 30/11, i soci hanno deciso di approvare le linee guida che prevedono un aggiornamento di tale piano con l'intento di dismettere ulteriori assets ritenuti non strumentali e di mettere a reddito ulteriori porzioni immobiliari nella disposizione della Società.

Riguardo la partecipazione nel **Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa** c'è da premettere che la società era stata interessata da alcuni avvenimenti straordinari che hanno inficiato i rapporti societari nel 2018.

In particolare nel 2018 l'Ente aveva chiesto di conoscere il valore del patrimonio netto della stessa; a tale richiesta perveniva una risposta della Società che indicava un valore molto più basso frutto di una perdita per il 2017, con il bilancio ancora da approvare, di circa 9 milioni di € facendo menzione della sopravvenienza attiva senza però quantificarla. In data 26/10/2018 perveniva la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio 2017 e quindi gli uffici chiedevano la documentazione al fine di poter compiere un'adeguata istruttoria; la documentazione perveniva, con nota acquisita al prot generale dell'Ente con il n. 47926, il 31/10/2018.

Dalla stessa emergeva (cfr. pag. 2-3 della nota integrativa) una sopravvenienza attiva per 11.818.366 e che la perdita era derivante in massima parte dalla svalutazione del valore della porzione di terreno in esubero per euro 8.687.622, tenuto conto che la stessa era



stata venduta al prezzo di 3,5 milioni + IVA. Su tale documentazione gli uffici rilevavano varie criticità e pertanto redigevano una relazione contraria.

Con la Delibera di Giunta n. 143 del 27/12/2019, con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle società partecipate, si è confermata la decisione di alienare la quota di partecipazione nella Società.

Pertanto gli uffici, al fine di dare seguito alla volontà dell'organo politico, procedevano all'adozione del provvedimento per indire un'asta pubblica; il bando dell'asta veniva pubblicato il 03/08 u.s., ma nessuno ha partecipato alla procedura e pertanto è in corso di definizione la chiusura della stessa in quanto deserta e quindi è stata adottata la determina n. 407/2020 con la quale si prende atto di tale situazione.

Riguardo alla partecipazione detenuta in **Stoa' Scpa** si rileva che già con deliberazione n. 41 del 17 aprile 2015 la Giunta Camerale, nell'adottare il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ha ritenuto non più indispensabile la partecipazione in detta società ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali; tale indirizzo è stato confermato con i successivi piani di razionalizzazione

Con la delibera del Piano di revisione delle partecipate adottata nel 2019 si è deciso, stante la situazione, di procedere al recesso dalla stessa; la Società ha comunicato, con la propria nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 8226 di aderire alla decisione dell'Ente e di proporre un importo di euro 0,14 per azione.

L'Ente con la propria determina dirigenziale n. 96 accettava l'offerta e comunicava tale risultato con la nota prot. 14637 del 11/03 u.s. In seguito la Società, con verbale di assemblea straordinaria del 10/07/2020 prendeva atto del recesso e pertanto deliberava di ridurre il capitale sociale per l'importo equivalente da restituire ai soci; trascorsi 90 giorni, ai sensi dell'art. 2445 c.c., la società ha depositato al Registro delle Imprese una comunicazione di riduzione del capitale sociale a seguito del recesso dei soci pubblici; l'Ente, con la nota 74067 del 25 novembre ha richiesto l'accredito della somma come determinata dal CDA della Società e pertanto, concluso il procedimento del recesso, si resta in attesa di tale adempimento da parte della Società.

Riguardo alla partecipazione in **Tecno holding Spa** si è acquisito il 20 novembre l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle attività; dallo stesso risulta che Tecnoholding, in ragione della sua partecipazione di soci pubblici (Camere di commercio), ha valutato la necessità di adeguare le previsioni statutarie con quelle legislative (Testo Unico Partecipate) prevedendo modifiche all'oggetto sociale che sarà delimitato, fatte salve le attività meramente strumentali, alla sola attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società che svolgono le attività indicate dall'art. 4 del Testo Unico Partecipate.

E' inoltre intenzione della società procedere alla dismissione degli assets riferibili alle partecipazioni di minoranza in SAGAT, RS Record Store e HAT Orizzonte SGR.

Riguardo alla società **Job Camere Srl** in liquidazione, si annota che nel corso dell'anno si è concretizzata la possibilità della cessione totalitaria delle quote e pertanto l'Ente, con la delibera n. 33 del 11/05/2020 ha aderito a tale proposta; la cessione è stata effettuata con atto notarile del 16/06 u.s. ed il relativo introito è stato incamerato il giorno seguente.

Pertanto la partecipazione è stata dismessa.



Una nota a parte merita la società **Tecnos Scarl** in liquidazione nel 2005 e da allora non risulta alcun atto all'Ufficio; in particolare non risultano presentati i bilanci dopo quello relativo al 2003. In tale situazione l'Ufficio ha sollecitato il liquidatore, da ultimo con nota prot. 29023 del 07/09/2016, a fornire notizie senza ricevere alcuna risposta. Il Conservatore del Registro delle Imprese, trascorsi 15 giorni ha provveduto ad inserire l'omessa presentazione dei bilanci relativi alle annualità 2010-2015 in visura.

Riguardo alla partecipazione indiretta in **Digicamere Scarl** detenuta tramite Infocamere Scpa si dà conto che l'operazione di fusione per incorporazione di Digicamere in Infocamere è avvenuta con decorrenza dal 1 gennaio 2020, mentre la partecipazione indiretta in **S.I. Camera Scarl**, detenuta tramite Isnart Scpa è da considerarsi cessata a seguito della conclusione del recesso da Isnart avvenuto con la liquidazione del 95% della quota in data 03/07/2020.

Infine, riguardo alle partecipazioni detenute indirettamente tramite il **Consorzio Technapoli**, le stesse non vengono prese in considerazione in quanto lo stesso è fallito, ad ottobre 2019 e pertanto l'Ente Camerale non ha più alcun potere deliberativo sulle stesse, tenendo anche conto del fatto che le stesse saranno sicuramente liquidate dal curatore fallimentare al fine di monetizzare quanto più è possibile l'attivo patrimoniale.

Riguardo alla partecipazione indiretta detenuta tramite **l'Azienda Speciale S.I. Impresa** è stata acquisita una risposta con la quale si comunica l'annullamento di tale partecipazione; da verifiche al Registro imprese risulta che la Società, con verbale di assemblea straordinaria del 17/05/2019, ha escluso l'Azienda Speciale dal novero dei soci.

Si rappresenta, inoltre, che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il termine annuale prescritto, l'Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ. (cfr. art. 24 c. 5 D. Lgs 175/2016).

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In applicazione delle norme e dei principi sopra enunciati e della ricognizione effettuata, l'organo di indirizzo è chiamato nuovamente a verificare e valutare l'attuale strategicità della partecipazione per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente enunciati all'art. 2 della legge n. 580/1993 e s.m.i. ed alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla richiamata normativa ai fini del mantenimento delle partecipazioni in questione ancora detenute, alla luce della ricognizione effettuata nelle schede istruttorie allegate, e ad assumere le conseguenti decisioni in ordine alle misure di razionalizzazione attuabili.

Per l'analisi di dettaglio della natura e caratteristiche delle partecipazioni detenute, dei dati di fatturato medio e dei risultati gestionali dell'ultimo triennio, si fa espresso rinvio alla relazione tecnica predisposta, contenente, schede analitiche per ciascuna società; il documento è allegato alla presente relazione istruttoria (All. B). All'interno di tale relazione, secondo il format pubblicato sul "Portale Tesoro" del MEF, sono state riportate le decisioni



prese dall'Organo di vertice dell'Ente, in ordine al mantenimento o meno delle partecipazioni ed alle eventuali modalità di razionalizzazione.

Inoltre è stata approntata una "Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni" (All. A), redatta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del TUSP, riportante lo stato di attuazione del piano adottato dall'Ente con la Delibera n. 143/2019 (dati relativi alle partecipazioni detenute dall'Ente al 31/12/2018) e contenente gli esiti della rilevazione per quelle partecipazioni dirette per le quali erano stati individuati percorsi di razionalizzazione)

In ordine ai profili della competenza all'adozione dell'atto, si richiamano:

- L'art. 14, comma 5, lettera b), della Legge n. 580/93 e s.m.i.;
- L'art. 26, lettera g) del vigente Statuto Camerale, che assegna alla Giunta la competenza a deliberare in materia di partecipazione della Camera di Commercio *"a consorzi, società, associazioni, fondazioni, gestione di aziende e servizi speciali, sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie e sulla partecipazione ad accordi di programma ed in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati"*.

**Il Responsabile  
del Servizio Programmazione  
F.to: Dr Gaetano Nuzzo**

## **IL DIRIGENTE DELL'AREA AA.GG. - PROGRAMMAZIONE**

**Vista e condivisa** la relazione istruttoria del Responsabile del Servizio Programmazione;

**Richiamate e fatte proprie** la "Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni" (All. A), e la "Relazione tecnica" sullo stato delle partecipate (All. B), allegate al presente provvedimento;

**Vista** la legge n. 580/1993 e s.m.i.;

**Richiamato** l'art. 4, comma 5, del d.lgs. 219/2016 relativo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura;

**Vista** la Legge 244/2007 "disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato" che fa obbligo anche alla Camere di Commercio di non costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di non assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

**Visto** quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., la CCIAA di Napoli ha già provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016 e, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., ad effettuare da ultimo, con la Delibera di Giunta n. 143 del 27.12.2019, una ricognizione ordinaria delle



partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, individuando quelle che devono essere alienate o costituire oggetto di provvedimenti di razionalizzazione;

**Viste** le Delibere di Giunta Camerale n. 33 del 11.05 u.s. e n. 55 del 08.07 u.s. con le quali si decideva di aderire alla cessione totalitaria delle quote di Job Camere Srl ed alla cessione della quota di proprietà dell'Ente in Ceinge, e la propria Determina n. 96 del 10.03 con la quale si accettava la proposta formale di Stoà per il recesso dalla stessa.;

**Viste** la nota n. 26849 del 10/12 e la successiva nota mail del 16/12 da parte di Unioncamere;

**Considerato** che la Società Isnart Scpa ha proceduto, dopo la comunicazione prot. n. 23225 del 12.05 u.s., a liquidare il 95% della quota di spettanza dell'Ente versando allo stesso 50.000 euro in data 03/07;

**Considerato** che Infocamere ha proceduto alla razionalizzazione delle proprie attività con la fusione per incorporazione di Digicamere Scarl;

**Tenuto conto** che, pertanto le operazioni di razionalizzazione relative a Ceinge, Infocamere, Isnart e Stoà risultano concluse e che la Job Camere non è più partecipata dall'Ente;

**Visto** che la procedura di alienazione della quota detenuta in P.T.A. Scpa si è conclusa negativamente a seguito della mancata presentazione di domande di partecipazione alla gara ad evidenza pubblica per la cessione della stessa, come da propria determina n. 407 del 15.12 u.s. e che pertanto occorre procedere al recesso dalla stessa nei modi e tempi dovuti;

**Considerato** che per la sola Tecnos Scarl in liquidazione non vengono depositati più atti dal 2005;

**Viste** le note pervenute via e-mail da parte della P.O. del Servizio Albi e Ruoli, della P.O. del Provveditorato e della P.O. del Registro Imprese della P.O. al Provveditorato riguardanti la conferma delle valutazioni in ordine al profilo della necessità delle partecipazioni in house detenute dall'Ente camerale;

**Vista** la nota pervenuta dal Dirigente dell'Azienda Speciale in ordine all'annullamento della partecipazione in ICT Sud. Scarl ed il verbale di assemblea straordinaria con la quale la società ha proceduto all'esclusione dell'Azienda Speciale;

**Considerato** che la Società Caan Scpa ha presentato domanda di ammissione al concordato preventivo e che pertanto non è possibile alcuna razionalizzazione finchè non sarà terminata tale procedura;

**Considerato** che il Consorzio Technapoli è fallito e pertanto non è possibile deliberare in merito partecipazioni da questo detenute;

**Viste** le indicazioni del MEF riguardo l'adozione del provvedimento di ricognizione delle partecipate pubblicate sul sito del Ministero in data 26.11.2020;





**Tenuto conto** che il Servizio Programmazione, come riportato nella relazione istruttoria è in oggettiva difficoltà in quanto è sottodimensionato rispetto a tutte le attività da esperire;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Atteso** che l'oggetto della valutazione riguarda la verifica della coerenza delle partecipazioni societarie, direttamente possedute e indirettamente possedute attraverso società controllate (con la precisazione di cui sopra riguardo alle società indirette), rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente pubblico, così come definite dalla Legge 580/1993 e s.m.i.; tale valutazione deve essere svolta, caso per caso, a prescindere che si tratti di partecipazione di controllo o di minoranza ovvero che riguardi società interamente in mano pubblica ovvero società miste;

**Tenuto conto** che, per quanto riguarda le sole partecipazioni oggetto di razionalizzazione, con il piano approvato il 27.12.2019, la situazione è la seguente:

Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa	Cessione a titolo oneroso	Ferma a causa della fase concordataria
Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl	Cessione a titolo Oneroso	Conclusa
Infocamere	Razionalizzazione delle attività	Conclusa
Isnart Scpa (già in fase di razionalizzazione)	Recesso	Concluso
Mostra d'Oltremare Spa	Razionalizzazione delle attività	In avanzamento
Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa	Cessione a titolo Oneroso	Conclusa negativamente
Stoà Scpa	Recesso	Conclusa
Tecno holding Spa	Razionalizzazione delle attività	In avanzamento
Società indirettamente possedute		
Digicamere Scarl	Razionalizzazione delle attività	Conclusa
Hat Orizzonte Sgr Spa	Cessione a titolo Oneroso	In avanzamento
ICT SUD	Cessione	Conclusa
Rs Record Store Spa	Cessione a titolo Oneroso	In avanzamento
SI. Camera Scarl	Recesso	Concluso





Al fine quindi di effettuare correttamente la revisione è necessario tenere in particolare considerazione le norme del Testo Unico relative:

- alle tipologie di società che è possibile costituire o cui partecipare (art.3)
- alle finalità di partecipazioni e del loro mantenimento (art.4)
- agli oneri di motivazione analitica (art.5)
- alla revisione annuale ed alle conseguenti sanzioni in caso di inadempimento (art. 20).

Ciò premesso, tenuto conto delle indicazioni di cui alla richiamata normativa

### **PROPONE**

- 1)** di prendere atto della “Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni” (All. A), riportante lo stato di attuazione del piano adottato dall’Ente con la Delibera n. 143/2019 con riferimento alle società direttamente possedute;
- 2)** di prendere atto della ricognizione delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Napoli al 31 dicembre 2019 e adottare, ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 20 del D. Lgs 175/2016, il piano di revisione annuale comprensivo della relazione di cui sopra individuando le società ritenute non più necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Ente o prive dei requisiti richiesti dalla normativa;
- 3)** di deliberare/autorizzare, alla luce delle norme, degli atti richiamati in premessa, della relazione sull’avanzamento delle attività qui sopra riportata e della relazione tecnica allegata (All. B), nella quale sono esplicitati il mantenimento o meno della partecipazione e le relative motivazioni analitiche, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 1, del d. lgs 175/2016, secondo i seguenti prospetti (divisi per dirette ed indirette) :



Partecipazioni dirette

Azioni intraprese		Denominazione società	% quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)
MANTENIMENTO		Ecocerved Scarl	0,31%	n.a.
		Ic Outsourcing Scarl	0,877%	n.a.
		Infocamere Scpa	1,459%	n.a.
		Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti Srl	33,33%	n.a.
		Tecnoservicecamere Scpa	1,233%	n.a.
RAZIONALIZZAZIONE	CESSIONE O RECESSO	Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa	8,74%	31/12/2021
	RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	Mostra d'Oltremare Spa	8,6%	31/12/2023
		Tecno holding Spa	2,23%	31/12/2021
CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA LIQUIDATORIA/ CONCORDATARIA		Acn Srl	25%	n.d.
		Borsa Immobiliare Srl Unip.	100%	n.d.
		Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa	9,09%	n.d.
		Retecamere Scarl	0,11%	n.d.
		Si.Re.Na. Scpa;	4,23%	n.d.
		Tecnos scrl;	12,5%	n.d.



Partecipazioni indirette

Azioni intraprese	Denominazione società	% quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)	
MANTENIMENTO	Iconto srl	1,459%	n.a.	
	BCC Roma	0,06%	n.a.	
	Autostrade Lombarde spa	0,05%	n.a.	
	Tinexta spa	1,25%	n.a.	
RAZIONALIZZAZIONE	CESSIONE O RECESSO	RS Records Store spa	0,68%	31/12/2021
		HAT ORIZZONTE SGR spa	0,67%	31/12/2021
		S.A.G.A.T. spa	0,15%	31/12/2021

considerando che il mantenimento delle partecipazioni risponde sia al requisito della stretta necessarietà per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 comma 1 del d. lgs. 175/2016) sia al requisito della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria (art. 5 comma 1 del d. lgs 175/2016) e che invece la razionalizzazione delle partecipazioni indirette, laddove prevista, è diretta conseguenza di quanto previsto dalle società tramite;

- 4) per la sola Tecnos Scarl in liquidazione di chiedere al Conservatore la cancellazione d'ufficio ex art. 2490 c.c.;
- 5) di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori;
- 6) di disporre la trasmissione del Piano operativo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 7) di disporre la trasmissione del Piano operativo alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze indicata all'art. 15 del d. lgs 175/2016;



- 8) di disporre la trasmissione del Piano operativo al Ministero dello Sviluppo Economico secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 219 del 25 novembre 2016;
- 9) di disporre la pubblicazione del Piano nel sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

**Il Dirigente  
dell'Area AA.GG. Programmazione  
F.to: Dr. Roberto Parisio**

### **IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI**

**Vista** l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Servizio Programmazione e la proposta di delibera avanzata dal dirigente ad interim dell'Area AA.GG. – Programmazione dr. Roberto Parisio descritta nelle pagine che precedono, attesta la legittimità della stessa e la sottopone alla Giunta per l'adozione del provvedimento di competenza.

**Il Segretario Generale f.f.  
F.to: Avv. Ilaria Desiderio**

### **LA GIUNTA CAMERALE**

**Sentiti** il Presidente ed il Dott. Roberto Parisio;

**Vista** la legge n. 580/1993 e s.m.i.;

**Richiamato** l'art. 4, comma 5, del d.lgs. 219/2016 relativo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura;

**Visto** quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

**Vista** la relazione istruttoria e la proposta avanzata dal Dirigente ad interim dell'Area AA.GG. – Programmazione dr. Roberto Parisio e l'attestazione di legittimità effettuata dal Segretario Generale facente funzioni;

**Vista** la "Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni", adottato con la propria delibera n. 143/2019, come risultante nell'allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato B alla presente deliberazione (Relazione Tecnica), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Valutate**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;



**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento degli interessi pubblici a cui è preposta l'attività di questo ente a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

**Considerato** che la ricognizione, comprensiva della relazione di attuazione, è adempimento obbligatorio ai sensi dell'art. 20, c.1, 3 e 4 T.U.S.P.;

**Dato atto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici competenti secondo quanto indicato nella Relazione allegata alla presente;

**Ritenuto** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**Tenuto conto** degli atti istruttori compiuti dai servizi competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

**Considerato** che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l'eccezione dei casi di cui all'art. 10, c.2, secondo periodo del T.U.S.P. ;

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., la CCIAA di Napoli ha già provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016 e, successivamente ha effettuato annualmente la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate o costituire oggetto di provvedimenti di razionalizzazione;

**Ritenuto** necessario approvare apposito provvedimento che dia conto di quanto svolto dall'Ente ai fini della razionalizzazione e con il quale si effettua la revisione annuale prevista dal TUSP;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Atteso** che l'oggetto della valutazione riguarda la verifica della coerenza delle partecipazioni societarie, direttamente possedute e indirettamente) possedute attraverso società controllate (con la precisazione di cui sopra riguardo alle società indirette, rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente pubblico, così come definite dalla Legge 580/1993 e s.m.i.; tale valutazione deve essere svolta, caso per caso, a prescindere che si tratti di



partecipazione di controllo o di minoranza ovvero che riguardi società interamente in mano pubblica ovvero società miste;

**Tenuto conto** che, per quanto riguarda le sole partecipazioni oggetto di razionalizzazione, con il piano approvato il 27.12.2019, la situazione è la seguente:

Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa	Cessione a titolo oneroso	Ferma a causa della fase concordataria
Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl	Cessione a titolo Oneroso	Conclusa
Infocamere	Razionalizzazione delle attività	Conclusa
Isnart Scpa (già in fase di razionalizzazione)	Recesso	Concluso
Mostra d'Oltremare Spa	Razionalizzazione delle attività	In avanzamento
Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa	Cessione a titolo Oneroso	Conclusa negativamente
Stoà Scpa	Recesso	Conclusa
Tecno holding Spa	Razionalizzazione delle attività	In avanzamento
Società indirettamente possedute		
Digicamere Scarl	Razionalizzazione delle attività	Conclusa
Hat Orizzonte Sgr Spa	Cessione a titolo Oneroso	In avanzamento
ICT SUD	Cessione	Conclusa
Rs Record Store Spa	Cessione a titolo Oneroso	In avanzamento
Si. Camera Scarl	Recesso	Concluso

**Rilevato** che le partecipazioni in Ceinge Scarl, Isnart Scpa, Stoà Scpa, Job Camere Srl, ICT Sud Scarl e Si. Camera Scarl non sono più detenute al momento della redazione del presente provvedimento e che per le società Infocamere Scpa e Digicamere Scarl risultano concluse le attività di razionalizzazione;

**Visto** che la procedura di alienazione della quota detenuta in P.T.A. Scpa si è conclusa negativamente a seguito della mancata presentazione di domande di partecipazione alla gara ad evidenza pubblica per la cessione della stessa, come da Determina dirigenziale n. 407 del 15.12 u.s.;

**Viste** le note pervenute via e-mail da parte della P.O. del Servizio Albi e Ruoli, della P.O. del Provveditorato e della P.O. del Registro Imprese della P.O. al Provveditorato





riguardanti la conferma delle valutazioni in ordine al profilo della necessità delle partecipazioni in house detenute dall'Ente camerale;

**Vista** la nota pervenuta dal Dirigente dell'Azienda Speciale in ordine all'annullamento della partecipazione in ICT Sud. Scarl ed il verbale di assemblea straordinaria con la quale la società ha proceduto all'esclusione dell'Azienda Speciale;

**Considerato** che la Società Caan Scpa ha presentato domanda di ammissione al concordato preventivo e che pertanto non è possibile alcuna razionalizzazione finché non sarà terminata tale procedura;

**Considerato** che il Consorzio Technapoli è fallito e pertanto non è possibile deliberare in merito partecipazioni da questo detenute;

**Viste** le indicazioni del MEF riguardo l'adozione del provvedimento di ricognizione delle partecipate pubblicate sul sito del Ministero in data 26.11.2020;

**Ritenuto** congruo procedere, alla razionalizzazione delle partecipate dirette della CCIAA di Napoli, mediante:

- 1) autorizzazione al recesso nella società:
  - a) Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa, subordinando lo stesso ad un provvedimento dell'Ente successivo alla notifica del presente Piano, da concludersi entro il 31/12/2021;
- 2) Mantenimento senza intervento delle partecipazioni nelle società:
  - a) Ecocerved Scarl;
  - b) Ic Outsourcing Scarl;
  - c) Infocamere Scpa;
  - d) Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti Srl;
  - e) Tecnoservicecamere Scpa;
- 3) Razionalizzazione delle attività da parte delle società
  - a) Mostra d'Oltremare SPA da concludersi entro il 31/12/2023;
  - b) Tecno holding Scpa da concludersi entro il 31/12/2021;

**Ritenuto**, altresì, congruo procedere alla razionalizzazione delle partecipate indirette della CCIAA di Napoli, mediante:

- 4) procedure di alienazione delle partecipazioni detenute nelle società:
  - a) Rs record Store Spa ad opera di Tecno Holding Spa da concludersi entro il 31/12/2021;
  - b) Hat Orizzonte Sgr ad opera di Tecno Holding Spa da concludersi entro il 31/12/2021;
  - c) Sagat Spa entro il 31/12/2021;;

- 5) Mantenimento senza intervento delle partecipazioni nelle società:



- a) Iconto Srl;
- b) Autostrade Lombarde Spa;
- c) Tinexta Spa;
- d) BCC Roma;

**Rilevata** la necessità che i servizi competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi indicati dalla normativa di settore;

**Richiamato** il piano di razionalizzazione già adottato nel 2019 ai sensi dell'art. 20 del TUSP, provvedimento del quale il presente atto costituisce anche relazione sull'attuazione dello stesso ai sensi dell'art.20, c.4, T.U.S.P.;

**Visto** che l'atto rientra nell'ambito della competenza della Giunta camerale, ai sensi dell'art. 14 della legge 580/93 come modificata dal d. lgs 219/2016.

Presenti e votanti n. 6 componenti

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge e del Regolamento della Giunta camerale

## **DELIBERA**

1. di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare propria la "Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni", adottato con la propria delibera n. 143/2019, come risultante nell'allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di approvare e fare propria la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio di Napoli alla data del 31 dicembre 2019, prese in esame in questo provvedimento, accertandole (come da allegato B) alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare il recesso nella società:
  - a) Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa, subordinando lo stesso ad un provvedimento dell'Ente successivo alla notifica del presente Piano, da concludersi entro il 31/12/2021;
5. di prendere atto della razionalizzazione delle attività nelle società:
  - a) Mostra d'Oltremare SPA da concludersi entro il 31/12/2023;
  - b) Tecno holding Scpa da concludersi entro il 31/12/2021;



**6.** di mantenere senza intervento la partecipazione nelle società:

- a) Ecocerved Scarl;
- b) Ic Outsourcing Scarl;
- c) Infocamere Scpa;
- d) Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti Srl;
- e) Tecnoservicecamere Scpa;

**7.** di dare atto che le seguenti società partecipate dalla CCIAA di Napoli sono attualmente in stato di liquidazione:

Società	Data scioglimento
Retecamere s.c.ar.l.	04/09/2013
Si.re.na – Città storica s.c.p.a. in liquidazione	11/01/2013
Tecnos scarl	17/01/2005
ACN srl	29/05/2014
Borsa Immobiliare Srl	13/03/2019

e che la società Centro Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo e pertanto non è possibile procedere ad alcun intervento di razionalizzazione fino alla definizione di tale procedura;

**8.** di richiedere per la sola Tecnos Scarl la cancellazione d'ufficio al Conservatore del Registro delle Imprese;

**9.** di procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute nelle società indirettamente partecipate dalla CCIAA di Napoli:

- a) Rs record Store Spa ad opera di Tecno Holding Spa da concludersi entro il 31/12/2021;
- b) Hat Orizzonte Sgr ad opera di Tecno Holding Spa da concludersi entro il 31/12/2021;
- c) Sagat Spa ad opera di Tecno Holding Spa da concludersi entro il 31/12/2021;

**10.** di procedere al mantenimento senza intervento delle partecipazioni nelle società:

- a) Iconto Srl;
- b) Autostrade Lombarde Spa;
- c) Tinexta Spa;
- d) BCC di Roma

**11.** di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei revisori;

**12.** di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze indicata all'art. 15 del d.lgs. 175/2016 e al Ministero dello Sviluppo Economico;



Camera di Commercio  
Napoli

13. di disporre la pubblicazione del Piano nel sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente- Enti controllati;

14. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo in considerazione dell'urgenza di provvedere.

**IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**  
**F.to: avv. Ilaria Desiderio**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to: Ciro Fiola**

Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di Napoli ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del 12/02/93